



# COMUNE DI USSASSAI

## PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)  
 protocollo@pec.comune.ussassai.org.it | www.comune.ussassai.org.it  
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. <b>24</b> del <b>29/06/2021</b>	<b>Oggetto:</b> Approvazione tariffe e determinazione scadenze TARI 2021
--	--

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **18:51** in modalità mista, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** e in sessione Straordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Presidente del Consiglio Comunale	USAI FRANCESCO	Si	
Consigliere	DEPLANO SANDRO SALVATORE	Si	
Consigliera	PUDDU MICHELA	Si	
Consigliera	SERRAU TIZIANA	Si	
Consigliere	PUDDU ANDREA DINO	Si	
Consigliere	DEPLANO MAURIZIO		Si
Consigliere	MURA SERGIO	Si	
Consigliere	DEPLANO ENRICO	Si	
Consigliere	LAI GIAN PAOLO	Si	
Consigliere	DEPLANO ANDREA		Si
Consigliere	CABRAS FRANCESCO		Si

Consiglieri presenti: **8**  
 Consiglieri assenti: **3**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Usai Francesco** nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Partecipa con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Teresa Vella**.

La seduta è **Pubblica**.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

La seduta del Consiglio Comunale si è svolta in modalità mista, in conformità all'articolo 73 del D.L. 17/03/2020, n.° 18, convertito dalla Legge 24/04/2020, n.° 27, secondo le modalità stabilite nel Decreto del Sindaco n.° 2 del 01/04/2020. La seduta si svolge in modalità mista con il Sindaco Francesco Usai e i Consiglieri Michela Puddu, Tiziana Serrau, Enrico Deplano e Lai Gianpaolo presenti nella sede comunale, mentre i Consiglieri Andrea Dino Puddu, Sergio Mura e Sandro Salvatore Deplano (quest'ultimo si è collegato alle ore 19,01) e il Segretario Comunale sono collegati da remoto, in videoconferenza.

I partecipanti sono stati individuati con certezza e possono seguire la presentazione della proposta e la discussione e intervenire alla discussione e alle operazioni di voto.

### **Premesso:**

- che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita, con decorrenza dal 01 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che l'Imposta Unica Comunale è basata su due distinti presupposti impositivi, uno riferito alla natura e valore degli immobili, l'altro legato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;

**Dato atto** che la IUC è composta da:

- IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore dell'immobile a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- TASI (Tributo servizi indivisibili) Componente servizi a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore, per i servizi indivisibili comunali;
- TARI (Tributi Servizio Rifiuti) Componente servizi destinata a finanziare i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Richiamati** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare

- il comma 651 *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ;”*
- il comma 652, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall'art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall'art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo dall'art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- il comma 654 prevede l'obbligo di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 655 ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti*

...”;

• il comma 683 che prescrive che *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

**Vista** la L. 27 dicembre 2019, n. 160 di *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.”*;

**Visto** l’art. 1, comma 738, Legge n. 160 del 2019, nel quale è prevista, con decorrenza dal 2020, l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all’art. 1, comma 639, L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

**Visto** l’art. 1, comma 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

*“48. A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, (...) la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*;

**Visto** il D. Lgs. n. 116/2020 che modificando il Codice dell’Ambiente (D. Lgs. n. 152/2006), in particolare, in merito alla nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 nonché alla facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all’art. 238, c. 10, comporta importanti conseguenze sia sull’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;

**Visto** il comma 527, art. 1, L. 205/2017 che ha affidato ad ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) il compito di regolare anche il settore dei rifiuti, con riguardo al miglioramento del servizio agli utenti, all’omogeneità tra le aree del Paese, alla valutazione dei rapporti costo-qualità e all’adeguamento infrastrutturale;

**Vista** la delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019, con la quale è stato introdotto il *“Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021”* (MTR), che prevede parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

**Atteso** che l’art. 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato a coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

**Tenuto conto**, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

**Vista** la norma di cui all’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 – legge finanziaria per il 2007 la quale stabilisce che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (...). In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Visto** il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, convertito dalla legge 21.05.2021 n. 69, il quale al comma 5, art. 30 stabilisce *“Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva*

*all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.”;*

**Visto** il “Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.13 del 30/07/2015, ed in particolare la parte afferente alla TARI;

**Considerato** che in merito alla TARI:

•il presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani:

•la tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con autonoma obbligazione tributaria;

•la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e che il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, il calcolo avviene sulla base della superficie

•è fatta salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di appartenenza;

•l’art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

**Dato atto** che la Provincia di Nuoro non ha deliberato un’aliquota differente da quella determinata dalla norma;

**Visto** il Piano Finanziario, ed i documenti ad esso allegati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 dell’8.06.2021, il quale espone un costo complessivo di € **72.579,00**;

**Viste** le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno **2021**, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

**Esaminati** i prospetti di simulazione degli avvisi di pagamento elaborati dal software di gestione dei tributi sulla base dei costi indicati nel PEF di cui al punto precedente;

**Considerato** che, dall’elaborazione dell’insieme degli avvisi di pagamento, risulta un gettito atteso complessivo, al netto dell’addizionale provinciale, pari a € 72.571,00, con uno scarto di € 8,00 rispetto all’importo complessivo del PEF di € 72.579,00;

**Ritenuto** il modico scarto tra i totali non degno di nota e imputabile ai fisiologici meccanismi di arrotondamento degli importi nella fase di elaborazione degli avvisi;

**Ritenuto** di approvare le tariffe come risultanti da prospetto riassuntivo allegato:

**Richiamato** l’art. 13 comma 15, del D. L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 il quale stabilisce: “15. “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall’anno di imposta 2021.” **Ritenuto opportuno**, in considerazione del significativo peso del tributo per il contribuente, prevedere il pagamento in due rate, con possibilità di adempiere all’obbligazione in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata;

**Valutato** di definire le scadenze per la riscossione della TARI 2021 come segue:

numero rata	Scadenza
1	30 settembre 2021

**Vista** la proposta inerente la presente deliberazione predisposta dal competente Responsabile di servizio;  
**Dato atto** che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, riportato in calce;  
**Dato atto** altresì che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile, riportato in calce;  
**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;  
**Visto** lo Statuto comunale;  
**UDITO** il Sindaco illustrare la proposta inerente la presente deliberazione e poiché nessun consigliere chiede di intervenire, passare alle operazioni di voto in forma palese, per appello nominale effettuato dal Segretario Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per appello nominale

### **DELIBERA**

**Di fare propria** ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo del presente atto;  
**Di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2021, contenute nel prospetto (All.A) allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;  
**Di dare atto** che con tali tariffe si garantisce la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario TARI per l'anno 2021 con un gettito atteso di € 72.571,00;  
**Di dare atto** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2021;  
**Di dare atto** che alle tariffe così determinate deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, determinato nella misura del 5%;  
**Di fissare**, per l'anno 2021, in due il numero della rate di versamento della tassa sui rifiuti (TARI), come da seguente prospetto:

numero rata	Scadenza pagamento
1	30 settembre 2021
2	30 novembre 2021

**Di prevedere** quale data per l'estinzione dell'obbligazione con il pagamento in unica soluzione, quella corrispondente alla scadenza della prima rata;  
**Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività;  
**Di stabilire** che la presente Deliberazione venga pubblicata sul sito web istituzionale del Comune almeno trenta giorni antecedenti la data di scadenza della prima rata;

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

<b>Presidente del Consiglio Comunale</b> Usai Francesco	<b>Segretario Comunale</b> Dott.ssa Maria Teresa Vella
--	---

\*\*\*

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Ussassai, 28/06/2021

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI FRANCESCO

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)**

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole** con la seguente motivazione: .

Ussassai, 28/06/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
ORAZIETTI CINZIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).

**Ussassai, 05/07/2021**

**Segretario Comunale**  
Dott.ssa Maria Teresa Vella

Il sottoscritto Segretario Comunale

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **05/07/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

**Ussassai, 05/07/2021**

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Ussassai, 05/07/2021**

**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa Maria Teresa Vella